

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1962 del 22/11/2021

Seduta Num. 53

Questo lunedì 22 **del mese di** novembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2068 del 18/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: O.C.D.P.C. 20 MAGGIO 2021, N. 780 - ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1,
LETT. B). APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE INDICAZIONI TECNICHE
E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI,
L'ATTRIBUZIONE, LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI DI INTERESSE STRATEGICO PER LE
FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Sergio Monti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* che prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per € 50.000.000 per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 143 del 17 giugno 2021 *"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Decreto C.D.P.C.) del 22 giugno 2021 *"Ripartizione relativa all'annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145."*, pubblicato sulla G.U. n.193 del 13/08/2021, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento pari a € 8.111.330,83 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 780/2021);
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 24 agosto 2021 di *"Erogazione della somma di euro 147.261.810,61 - capitolo 703 - a favore delle Regioni, in attuazione dell'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, recante attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

(21A05424)" pubblicato sulla GU n. 222 del 16/09/2021);

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna dell'importo complessivo di € 9.113.854,87, registrata al Prot. n. 03.09.2021.0803275 (comprensivo di € 1.002.524,04 per azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e Analisi per la Condizione Limite per l'emergenza ed € 8.111.330,83 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali);

Dato atto che questa Regione ha ritenuto di non usufruire del 2% della quota assegnata, come previsto all'art.2, comma 6 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, ovvero di non usufruire della medesima quota del 2%, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (medesimo art. 2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 70/2021), per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), lasciando le risorse interamente a disposizione per gli interventi;

Considerato che l'art. 19 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021:

- al comma 1, stabilisce che le risorse sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile ove le stesse non siano utilizzate entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente il trasferimento delle risorse;
- al comma 6, precisa che si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonché i residui disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.

Dato atto dell'incontro con ANCI dell'Emilia-Romagna, tenuto il 17 novembre 2021 presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, a seguito del quale sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal report dell'incontro stesso conservato agli atti del medesimo Servizio;

Preso atto che nell'incontro sopra citato con ANCI regionale si è condiviso inoltre il non utilizzo del 2% della quota di finanziamento regionale (art. 2, comma 6, O.C.D.P.C. n. 780/2021), per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione a cura della Regione delle procedure connesse alla concessione dei contributi, e della medesima quota, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 780/2021)per il finanziamento di verifiche

tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1, lett. b), destinando l'intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;

Considerato che, relativamente agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021:

- la Regione invia a tutti i Comuni la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale, ai fini della definizione di un piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 780/2021). Sono escluse le opere infrastrutturali;
- i Comuni interessati trasmettono alla Regione una proposta di priorità degli edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio ambito territoriale, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, compilando in ogni sua parte l'apposito modello predisposto dalla Regione ("Schema Proposta di priorità" di cui all'Allegato B3 al presente atto e disponibile in formato word alla pagina web <http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>);
- sono ammessi a contributo gli edifici pubblici strategici dotati della verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche delle costruzioni prevista dall'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274 del 2003;
- sono esclusi dai contributi gli edifici strategici situati nei Comuni del "cratere" del sisma 2012 rientranti nell'elenco di cui all'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.8 del 17 Marzo 2021, quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

Dato atto che:

- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli selezionerà gli interventi ammissibili a finanziamento e compilerà la graduatoria delle proposte di priorità sulla base delle

disposizioni contenute nell'Ordinanza n.780/2021 e dei punteggi e degli ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, come indicato nell'Allegato B1 al presente atto;

- ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento. Per l'individuazione dell'edificio da finanziare vale la proposta di priorità inviata dallo stesso Comune;
- la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell'importo complessivo disponibile verrà elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute e sarà pubblicata:
 - nella versione definitiva, sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (link: <http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>);
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte di priorità nel sito web regionale ha valore di notifica ai soggetti proponenti;

Dato atto, altresì, che:

- al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili (art. 17, c. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021) per gli interventi utilmente collocati in graduatoria nei seguenti casi:
 - in presenza di uno o più contributi massimi concedibili, di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
 - per finanziare un numero maggiore di interventi;
- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli comunica alle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo, l'importo del contributo concedibile per la conferma di accettazione;
- il piano degli interventi con l'individuazione dei soggetti beneficiari, dell'importo dei contributi, del relativo Codice Unico di Progetto (CUP), dei criteri e delle modalità di realizzazione, è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del termine stabilito dall'art. 13, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021;

Ritenuto, al fine di attuare le iniziative di cui all'art. 2, dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, di delegare il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti,

all'approvazione delle graduatorie, all'attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall'Ordinanza suddetta e dall'Allegato B2, e a quanto altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l'impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari;

Ritenuto, inoltre, che al fine della realizzazione dei suddetti interventi si rende necessario approvare i seguenti Allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'Allegato B1, *"Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021"*. Il documento riporta in particolare l'elenco delle fattispecie escluse dal contributo;
- l'Allegato B2, *"Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021"*;
- l'Allegato B3, *"Schema Proposta di priorità"*;

Considerato che gli interventi di riduzione del rischio sismico identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. n. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi;

Richiamati, per gli aspetti contabili:

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023";
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per le parti in essa ancora applicabili;

Visti, in materia di tracciabilità, trasparenza e organizzazione:

- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28/01/2021 avente ad oggetto, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017, recante "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste infine:

- le proprie deliberazioni n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;
- le determinazioni dirigenziali n. 18206/2020, n. 23238/2020, n. 23245/2020, n. 5517/2021 e n. 10256/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

al fine di dare attuazione all'art. 2, dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021:

1) di dare atto della destinazione dell'importo di euro 8.111.330,83, attribuito alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto C.D.P.C. del 22 giugno 2021, per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, su edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 780/2021), con esclusione delle opere infrastrutturali;

2) il non utilizzo del 2% della quota di finanziamento regionale (art.2, comma 6, O.C.D.P.C. n. 780/2021), per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione a cura della Regione delle procedure connesse alla concessione dei contributi, e della medesima quota, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 780/2021) per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), destinando l'intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;

3) di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- l'Allegato B1, "Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e

ricostruzione degli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.C.D.P.C. n.780/2021". Il documento riporta in particolare l'elenco delle fattispecie escluse dal contributo;

- l'Allegato B2, "Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021";
- l'Allegato B3, "Schema Proposta di priorità";

4) di dare atto che:

- relativamente agli edifici pubblici strategici la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell'importo complessivo disponibile, elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute, sarà pubblicata sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (link: <http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- la pubblicazione della graduatoria nel sito web regionale ha valore di notifica per i richiedenti i contributi e, per quelli utilmente inseriti nell'elenco dei soggetti ammessi a contributo;
- ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento e per l'individuazione dell'edificio da finanziare vale la proposta di priorità trasmessa dal Comune;
- al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
- per finanziare un numero maggiore di interventi;

5) di delegare il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti, all'approvazione delle graduatorie, all'attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall'Ordinanza suddetta e dall'Allegato B2, e a quanto altro necessario per il pieno utilizzo delle risorse a disposizione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l'impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari, come disciplinato all'Allegato B2;

6) di disporre che per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui all'Allegato B2;

7) di dare atto inoltre che:

- i Soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ai sensi della L. n. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi in quanto progetti di investimento pubblico;
- ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 6 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, le risorse sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile ove le stesse non siano utilizzate entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente il trasferimento delle risorse, e che si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonché i residui disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;
- per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative

richiamate in parte narrativa;

- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato B1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. b) DELL'O.C.D.P.C. N. 780/2021.

AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e degli edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (inseriti negli elenchi di cui alla D.G.R. n.1661 del 2 novembre 2009).

Sono escluse le opere infrastrutturali (ponti, passerelle pedonali, ecc.).

CRITERI DI PRIORITA'

1. DEFINITI DALL' O.C.D.P.C.:

- 1.1 edificio individuato nell'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE), che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla CLE approvata (art. 14, comma 1ⁱ);
- 1.2 presenza di una progettazione definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lett. b) (Art. 17, comma 1ⁱⁱ);

2. DEFINITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- 2.1 rapporto (α) tra capacità e domanda che esprime il livello di adeguatezza dell'edificioⁱⁱⁱ, riscontrato a seguito di verifica tecnica in termini di accelerazione, relativo ai meccanismi globali;
- 2.2 Comuni con più elevata pericolosità sismica, valutando il rapporto tra l'accelerazione massima al suolo del Comune desunta dall'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.780/2021 e il valore di 0,125 g^{iv};
- 2.3 Comuni ricadenti in Aree Interne e/o Comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi definiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004). Priorità in caso di pari merito;
- 2.4 epoca di realizzazione e tipologia strutturale.

PUNTEGGI

RIF.	CRITERIO	PUNTEGGIO
1.1	Edificio individuato dall'Analisi Condizione Limite d'Emergenza (CLE) che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla CLE approvata;	1
1.2	presenza di una progettazione definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico;	1
2.1	Rapporto tra capacità e domanda $\alpha \leq 0.10$	3
	Rapporto tra capacità e domanda $0.10 < \alpha \leq 0.60$	3,6 - 6 α (da 3 a 0 al crescere di α)
2.2	Pericolosità sismica	$ag / 0.125 < 2$ (ag da All.7 all'Ordinanza)
2.3	Comuni ricadenti in Aree Interne e/o Comuni montani o parzialmente montani	2
2.4	Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab.1)	0 – 2.5

Tab. 1

Epoca di realizzazione	Struttura in calcestruzzo armato	Struttura prefabbricata in cemento armato ⁽⁷⁾	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
Prima del 1919	2.5	3	2.5	2.25
Tra il 1920 e il 1945	2	3	2.25	2
Tra il 1946 e il 1961	1.5	2,5	1.75	1.5
Tra il 1962 e il 1971	1.25	2,5	1.5	1
Tra il 1972 e il 1981	0.75	2	1	0.5
Tra il 1982 ed il 1984	0.5	1	0.75	0.25
Dopo il 1984	0	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	0.25	0,5	0.38	0.13

Nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. 780/2021 sulla G.U. n. 143 del 17 giugno 2021, il punteggio valutato come indicato in precedenza sarà incrementato del 30%.

ESCLUSIONI

Le situazioni che comportano l'esclusione delle priorità di intervento indicate dal Comune dalla graduatoria per l'attribuzione dei contributi sono:

3. DEFINITE DALL' O.C.D.P.C.:

- Le istanze di contributo non inerenti edifici di interesse strategico ed edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- Edificio o unità strutturale privi della verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003;
- Rapporto capacità/domanda (α SLV o α SLD) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la normativa tecnica vigente (art. 17, commi 1 e 2);
- α (rapporto capacità/domanda) > 0,8**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.780/2021 e per il quale non è stato trasmesso uno studio di risposta sismica locale**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole (Art. 17, comma 5, lett. a);
- Edifici oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (17 giugno 2021, G.U. n.143) o che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità (Art. 17, comma 5, lett. b))**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità (Art. 17, comma 5, lett. c))**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'articolo 2, comma 1 lett. b) (Art. 17, comma 4)^{vi};
- Edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati (Art. 17, comma 4)**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato alla data di pubblicazione della presente Ordinanza (Art. 17, comma 4)**Errore. Il segnalibro non è definito.;**

4. DEFINITE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- Le istanze di contributo per opere infrastrutturali (ponti, passerelle, ecc.);

- Schema istanza di contributo (Allegato B3) non sottoscritta in originale e/o incompleta dei dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;
- Comune compreso nell'elenco di cui all'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.8 del 17 Marzo 2021 e s.m.i. (vedi tab.1), quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, c. 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art.1, c. 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;
- Comune che abbia già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) per la realizzazione di interventi su edifici pubblici in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della L. n. 77/2009;

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento al comma 1 dell'art. 15 dell'O.C.D.P.C. 780/2021, per il volume lordo dell'edificio soggetto ad intervento. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
- per finanziare un numero maggiore di interventi. _____

ⁱ Art. 14, c. 1 dell'OCDPC 780/2021: "Nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), sono da considerarsi prioritari [...] gli edifici strategici individuati nell'Analisi della Condizione Limite di Emergenza che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla Condizione Limite per l'Emergenza approvata."

ⁱⁱ Art. 17, c. 1 dell'OCDPC 780/2021: "La selezione degli interventi è affidata alle Regioni [...] tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico."

ⁱⁱⁱ Art. 17, c. 2 dell'OCDPC 780/2021: "definito con α SLV il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite Salvaguardia della Vita [...], con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$
- 0% costo convenzionale se $\alpha > 0,8$
- $[(380 - 400 \alpha) / 3]$ % costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra α SLD e α SLV nel caso di edifici, o comunque α SLV qualora α SLD non fosse disponibile..."

^{iv} Art. 2, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lett. b), possono essere destinate per edifici o opere situate nei Comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica del sito, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle NTC emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S^*ag non inferiore a 0,125g."

^v Art. 17, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:

- a) Che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- b) Che siano stati oggetto di intervento di miglioramento o adeguamento sismico eseguito dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in

corso alla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
c) Che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.”

^{vi} Art. 17, c. 4 dell'OCDPC 780/2021: “...le risorse [...] non possono essere concesse su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatto salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione ...”

Tabella 1

Elenco dei 15 comuni riportati nell'allegato A all'Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale.

1. Bondeno
2. Carpi
3. Cavezzo
4. Cento
5. Concordia sulla Secchia
6. Crevalcore
7. Ferrara
8. Finale Emilia
9. Medolla
10. Mirandola
11. Novi di Modena
12. Reggiolo
13. San Felice sul Panaro
14. San Possidonio
15. Terre del Reno

INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 MARZO 2003, N.3274 E ALLE DELIBERE REGIONALI IN MATERIA, DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N.780/2021.

DISPOSIZIONI GENERALI

I Soggetti che attuano gli interventi (Soggetti beneficiari) strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 (O.C.D.P.C. n. 780/2021), hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare, ai Soggetti beneficiari spetta per gli interventi di cui al presente atto:

- l'esecuzione o l'affidamento dell'incarico di progettazione, l'approvazione del progetto esecutivo, l'acquisizione dei pareri, visti, nulla osta e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi, degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità, della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi, dell'incarico di collaudo;
- il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni conseguenti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i Soggetti beneficiari faranno riferimento a quanto disposto ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni del presente documento.

I progetti per gli interventi di cui sopra saranno sottoposti ad istruttoria tecnico – economica da parte della Regione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del programma e con le prescrizioni regionali, alla quale seguirà il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 2008 e del “visto di congruità tecnico economico”.

1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del rilascio del “visto di congruità tecnico economico”, i progetti devono riguardare lavori coerenti con le finalità degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e delle opere che possono

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021.

I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

I progetti, redatti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011, devono altresì contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, nonché le finiture strettamente connesse.

A tal fine, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2021" approvato con D.G.R. n. 1256 del 02 agosto 2021 e pubblicato sul BURE-RT n. 239 del 03 agosto 2021¹.

Il quadro economico riepilogativo dovrà specificare l'eventuale suddivisione dei costi in opere oggetto di finanziamento ed eventuali opere oggetto di cofinanziamento, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell'I.V.A.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse, alle quali potranno essere ulteriormente aggiunte IVA e oneri previdenziali obbligatori connessi.

Per tipologie di opere non previste nell'Elenco prezzi sopra indicato, rimane salva la possibilità di fare riferimento ad altri prezzari ufficiali o, in ultimo, creare nuove voci fornendo la relativa analisi del prezzo.

Nel momento in cui fosse reso ufficialmente disponibile un aggiornamento del suddetto "Elenco prezzi", questo diventerà automaticamente il documento di riferimento, a condizione che il progetto non sia stato redatto in precedenza a detto aggiornamento.

Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente documento, può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico del Soggetto beneficiario e, in tal caso, il "visto di congruità tecnico economico" è limitato ai soli aspetti strutturali delle stesse opere aggiuntive cofinanziate.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL RILASCIO DEL "VISTO DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO"

Ai fini dell'istruttoria da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (di seguito "SGSS") della Regione Emilia-Romagna, con valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa, i Soggetti beneficiari dovranno trasmettere i progetti approvati dagli stessi Enti con PEC da inviare all'indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Istruite positivamente le pratiche, il SGSS rilascerà l'autorizzazione sismica preventiva o il parere sul progetto esecutivo delle strutture nel caso di deposito dello stesso, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 19 del 2008 e della

¹ Scaricabile al link <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>

DGR n. 1814 del 2020 e l'apposito "visto di congruità tecnico economico", dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari.

Il "visto di congruità tecnico economico" specificherà la quota parte percentuale dell'intervento finanziata col contributo regionale, con il relativo importo, e quella eventualmente cofinanziata dal Soggetto beneficiario.

Nel caso di incompletezza del progetto esecutivo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e con la conseguente sospensione dei tempi per l'istruttoria, il SGSS richiede al Soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine 30 giorni di tempo per la trasmissione.

Qualora le integrazioni richieste non siano presentate entro tale termine, o nel caso che le integrazioni risultino insufficienti, lo stesso SGSS informerà del mancato rilascio del "visto di congruità tecnico economico" il Dipartimento di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.

Per gli interventi di "rafforzamento locale", disciplinati dall'art. 16 commi 1,2,3 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dalle lavorazioni previste in progetto, e che nell'edificio non vi siano carenze gravi (dimostrabile mediante l'Allegato 5 alla medesima Ordinanza) risolvibili con interventi di rafforzamento locale e tali da non far conseguire un effettivo beneficio alla struttura.

Per gli interventi di "miglioramento sismico", l'art.16, commi 4 e 5 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, prevede che si raggiunga un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.L. n.42/2004, e comunque che si ottenga un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. I rapporti capacità/domanda, definiti anche dall'art. 17, comma 2 della medesima Ordinanza e che debbono soddisfare le condizioni suddette, sono quelli relativi allo Sato Limite di Salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di danno per tutti gli edifici.

Il progettista dovrà:

- presentare, unitamente agli elaborati progettuali, un'attestazione che dimostri il raggiungimento delle suddette soglie;
- determinare e attestare la classi di rischio prima e dopo l'intervento ("Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni" – Decreto del MIT n. 65 del 7 marzo 2017);
- sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche di cui all'art.2 c. 9 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, e inviarle alla Regione.

Nel caso in cui dalla progettazione non risulti possibile attraverso il "miglioramento sismico" raggiungere i valori del rapporto capacità/domanda sopra riportati, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'art. 15 comma 1 lett. a) e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi di “demolizione e ricostruzione”, ai sensi dell’art. 16 comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche.

Ai fini del calcolo del costo convenzionale dell’intervento di “demolizione e ricostruzione” di cui all’art. 15 della medesima Ordinanza, se il volume del ricostruito:

- è superiore al volume esistente, si deve considerare il solo volume esistente;
- è non inferiore all’80% del volume esistente, si può considerare l’intero volume esistente;
- è inferiore all’80% del volume esistente, si può considerare il volume del ricostruito maggiorato del 25%.

Il SGSS, ai sensi dell’art. 18 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, provvede alla rendicontazione semestrale al Dipartimento della Protezione Civile, circa l’avvenuto impegno o l’utilizzazione delle risorse stanziare, con i relativi interventi effettuati.

Il SGSS valuta, qualora richiesto dal Soggetto attuatore, la possibilità di utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta del contributo statale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, nei termini di legge.

3. VARIANTI

Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti in corso d’opera concernenti il progetto originario rispetto al quale è stato rilasciato il “visto di congruità tecnico economico”, anche nel caso non comportino aumento di spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale.

Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo “visto di congruità tecnico economico”, quelle indicate all’art. 149, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni, purché soddisfino l’ulteriore condizione di poter essere considerate come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nell’originario progetto già corredato di “visto di congruità tecnico economico”, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016². A tal fine il progettista abilitato, su proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non sostanziale della variante, secondo le indicazioni contenute nell’allegato sopra citato.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve essere comunicata al SGSS; tali variazioni non possono comportare aumento del contributo assegnato di cui al “visto di congruità tecnico economico” e l’eventuale maggior spesa rimane a carico del Soggetto beneficiario.

4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il Dirigente regionale competente provvederà, con apposito atto formale, alla concessione del contributo nei limiti dell’importo precedentemente attribuito, nonché alla contestuale assunzione degli oneri finanziari sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sulla base del Visto di Congruità ottenuto e a seguito di

² D.G.R. n.2272/2016 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”.

trasmissione da parte del soggetto beneficiario del cronoprogramma di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. L'atto di concessione e impegno delle risorse riporterà il costo complessivo dell'opera ed il relativo quadro economico, con l'eventuale suddivisione dei costi per le opere oggetto di finanziamento statale e per le eventuali opere oggetto di cofinanziamento del soggetto beneficiario (v. punto 1 "Progettazione degli interventi").

I Soggetti beneficiari, una volta ricevuto il visto di congruità tecnico-economica, dovranno presentare il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi con l'individuazione dell'esercizio e/o degli esercizi cui imputare le relative spese, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.

Dovranno inoltre trasmettere al SGSS la seguente documentazione nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- **entro 6 mesi** dall'approvazione del piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto definitivo dell'intervento oggetto di contributo, unitamente al quadro economico delle spese previste, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria tecnica e tecnico-economica;
- **entro 12 mesi** dalla data di adozione dell'atto di impegno, la comunicazione dell'affidamento dei lavori;
- **entro 36 mesi** dalla data di adozione dell'atto di impegno, la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.

I suddetti termini sono da considerarsi perentori in quanto non si prevede la possibilità di concedere proroghe, stante la necessità di rispettare le tempistiche indicate dall'Ordinanza e di completare gli interventi finanziati.

Si sottolinea inoltre quanto disposto dall'art. 19 dell'O.C.D.P.C. n.780/2021:

- comma 1: *"le risorse [...] trasferite alle Regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 comma 1, **sono revocate** dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate [...] entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse"* (G.U. n. 193 del 13/08/2021);
- comma 6: *"si considerano **risorse non utilizzate**, le risorse [...] per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento"*.

Se nella gestione l'avanzamento dei lavori ha un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, il Soggetto beneficiario provvede a darne tempestiva comunicazione alla Regione trasmettendo il cronoprogramma aggiornato, nel rispetto delle tempistiche sopra riportate.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

5. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La domanda di liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per l'intervento finanziato, deve essere inoltrata dal Soggetto beneficiario alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

Ai fini di un corretto utilizzo della quota concessa, l'erogazione del finanziamento da parte della Regione al soggetto beneficiario avrà luogo, al netto di eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite, sulla base e in coerenza con il cronoprogramma dei lavori, di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità alternative:

- A. in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori, a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto beneficiario degli atti di contabilità finale, nonché a seguito della trasmissione della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (Modulo 0);
- B. in più tranche, come di seguito specificato, in seguito all'atto di concessione del contributo ovvero di impegno della spesa:
- un 1° acconto relativo alle spese di progettazione all'ottenimento dell'autorizzazione sismica preventiva e del visto di congruità tecnico-economica (Modulo 1);
 - un 2° acconto pari al 20% del valore del contratto di appalto, per la quota parte dell'importo oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP della data di effettivo inizio lavori, in considerazione di quanto disposto all'art.35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Modulo 2.1);
 - un 3° acconto, non superiore al 40% dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP dello stato di avanzamento lavori in coerenza al cronoprogramma presentato di cui D.lgs. 118/2011 (Modulo 2.2);
 - il saldo dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito della trasmissione da parte del Soggetto beneficiario degli atti contabilità finale o atti equipollenti comprensivi del quadro economico finale, nonché della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (Modulo 3).

Con riferimento al 2° acconto, si precisa che tale percentuale può, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, essere incrementata fino al 30% - compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente - ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021.

Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite o da minori spese realizzate, verranno conteggiate in sede di saldo finale e ritorneranno nella disponibilità della Regione.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

I Moduli 0, 1, 2.1, 2.2, 3 sopra richiamati relativi alle richieste di liquidazione secondo le modalità consentite saranno resi pubblici sulla sezione dedicata all'Ordinanza di interesse della pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (<https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/geologia/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico/art-11-dl-28-aprile-2009-n39/pdf/ocdpc-780>).

Allegato B3: Schema Proposta di priorità

COMUNE DI _____

Alla:
Regione Emilia-Romagna
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: O.C.D.P.C. 780/2021

Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici (come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. 780/2021).

Trasmissione di proposta di priorità degli edifici siti nel Comune di

Il sottoscritto
in qualità di
del Comune di

con la presente trasmette la PROPOSTA DI PRIORITA' degli edifici ricadenti nel proprio ambito, di seguito riassunta, ai fini dell'elaborazione della graduatoria degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) e art. 13, c. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di scheda di sintesi compilato in riferimento al singolo edificio o alla singola unità strutturale!. Si precisa che il numero di modelli inviati è pari al numero di edifici o unità strutturali che costituiscono i fabbricati di interesse.

L'indicazione di priorità per il finanziamento delle suddette strutture è il seguente (indicare in ordine di priorità gli edifici per i quali si chiede il contributo):

1. _____
2. _____
3. _____

- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____
- 9. _____
- 10. _____

Il sottoscritto dichiara altresì che

- i dati riportati nelle schede di sintesi per singolo edificio o singola unità strutturale sono tratti dalla verifica tecnica effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 3 dell'OPCM 3274/2003;
- per gli edifici segnalati non ricorrono le situazioni di esclusione elencate nell'Allegato B.1 alla DGR n. _____ "_____"

ALLEGATI N. Schede di sintesi relative al singolo edificio o unità strutturale

(data)

(firma)

SCHEDA DI SINTESI RELATIVA AL SINGOLO EDIFICIO O ALLA SINGOLA UNITA' STRUTTURALE

Fabbricato costituito da n. _____ edifici (unità strutturali)		Edificio n. _____ di _____	
Denominazione Edificio:			
Ubicazione Edificio:			
Destinazione d'uso:			
Verifica tecnica (art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003)		data:	
Edificio Strategico (Classe d'uso = IV)		SI'	NO
		Se SI' , codice All. A, D.G.R. n.1661/2009: _____	
Volume totale edificio (mc)ⁱⁱ:			
% di volume oggetto di intervento ⁱⁱⁱ :			
Tipologia di intervento ^{iv}:			
Disponibilità progetto definitivo dell'intervento (art. 17 c.1, O.C.D.P.C. 780/2021)		SI'	NO
αSLV (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2018 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di salvaguardia della vita, in termini di <u>accelerazione sismica</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u>) (art. 17, O.C.D.P.C. 780/2021).			
αSLD (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2018 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di danno, in termini di <u>accelerazione sismica</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u>) – indicare se disponibile (art. 17, O.C.D.P.C. n.780/2021).			
Edificio in Comune ricadente in Aree Interne e/o in Comune montano o parzialmente montano		SI'	NO
Edificio individuato dalla CLE approvata alla data del 17/06/2021 , che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla stessa CLE (art. 14, comma 1, O.C.D.P.C. n.780/2021)		SI'	NO
Accelerazione massima al suolo da Allegato 7 all'O.C.D.P.C. n. 780/2021:			
Epoca di realizzazione:			
Tipologia di struttura:	<input type="checkbox"/> Calcestruzzo armato	<input type="checkbox"/> Prefabbricata in cemento armato ^v	<input type="checkbox"/> Muratura o mista
			<input type="checkbox"/> Acciaio

<u>AUTODICHIARAZIONI:</u>		
Art.17 c.4: Edificio ricadente in zona a rischio idrogeologico molto elevato - R4 ^{vi} ?	SI'	NO
	Se SI' , trattasi di gli intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione?	SI'
		NO
Art.17 c.4: Edificio ridotto allo stato di rudere o abbandonato ^{vi} ?	SI'	NO
Art.17 c.4: Edificio la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato ^{vi}	SI'	NO
Art.17 c.5 lett. b) e c): Edificio oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (17 giugno 2021, G.U. n.143) o che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità ^{vii} ?	SI'	NO
Art.2 c.5: Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.780/2021 ^{viii}	SI'	NO
	Se SI' , trasmesso uno studio di risposta sismica locale?	SI'
		NO

(firma)

Eventuali allegati:

-
-
-
-
-

- L' istanza dovrà pervenire **COMPLETA IN OGNI SUA PARTE**, pena l'esclusione della stessa dalla graduatoria.
- Relativamente agli edifici che si collocheranno nella graduatoria provvisoria in posizione utile per il finanziamento, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna procederà alla verifica di congruenza dei dati dichiarati, richiedendo la trasmissione delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici, e, qualora lo riterrà necessario, svolgendo sopralluoghi congiunti *in situ*.

ⁱ Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

ⁱⁱ Valore relativo all'unità strutturale, da indicare solo in caso di tipologia di intervento prevista di "miglioramento sismico" o "demolizione e ricostruzione".

ⁱⁱⁱ Valore da indicare solo in caso di tipologia di intervento prevista di "rafforzamento locale".

^{iv} Ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett b), dell' O.C.D.P.C. n.780/2021, indicare una sola delle seguenti tre tipologie di intervento: "rafforzamento locale", "miglioramento sismico", "demolizione/ricostruzione".

^v Le tipologie di costruzione con struttura prefabbricata in cemento armato sono descritte al paragrafo 7.4.5. del DM 17/1/2018 Norme tecniche per le costruzioni (NTC18)

^{vi} Art. 17, c. 4 dell'OCDPC 780/2021: "...le risorse [...] non possono essere concesse su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatto salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione..."

^{vii} Art. 17, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:

- a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- b) che siano stati oggetto di intervento di miglioramento o adeguamento sismico eseguito dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
- c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità."

^{viii} Art. 2, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lett. b), possono essere destinate per edifici o opere situate nei Comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica del sito, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle NTC emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S^*_{ag} non inferiore a 0,125g."

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Sergio Monti, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2068

IN FEDE

Sergio Monti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2068

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1962 del 22/11/2021

Seduta Num. 53

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi